

## **REGOLAMENTO PER GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE DI ILLECITI E TUTELA**

### **DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)**

#### **CONTESTO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

L'istituto del Wistleblowing consiste nella possibilità data ai dipendenti di segnalare illeciti e condotte irregolari potenzialmente lesivi dell'integrità dell'Ente.

Il D.LGS 24/2023 ha dato attuazione alla Direttiva UE 2019/1937 del Parlamento Europeo e del Consiglio 23.10.2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'UNIONE ovvero atti o omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o privata.

#### **OBBIETTIVI DEL DOCUMENTO**

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di fornire le linee guida da seguire per la segnalazione di atti e fatti che possano costituire una violazione delle norme interne ed esterne dell'attività della società AUTOSERVIZI CARNEVALE S.R.L. e di rendere note le modalità con cui l'Ente stesso garantisce le tutele del segnalante.

Il Regolamento è redatto in conformità alle "Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti ( c.d. Whistleblower ) adottate con delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ( ANAC ) n. 469 del 9 giugno 2021.

#### **OGGETTO E REQUISITI DELLA SEGNALAZIONE**

Il segnalante ( whistleblower ) è la persona fisica testimone di un illecito o di una irregolarità di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento della propria prestazione di lavoro nell'ambito della organizzazione della società.

Le persone fisiche che sono venute a conoscenza di violazioni realizzate nell'ambito lavorativo e intendono darne notizia al proprio datore di lavoro, mediante comuni-

cazione scritta o orale, devono utilizzare il canale di segnalazione predisposto

dall'azienda stessa, ferma restante la facoltà di utilizzare canali esterni.

Il segnalante può denunciare, tramite l'apposito canale, comportamenti, atti od omissioni che possano costituire violazioni di ::

. norme interne ed esterne disciplinanti l'attività del settore, incluse le relative attività connesse e strumentali ;

. la violazione ai principi e alle regole di comportamento contenute nel codice etico ;

. la violazione del Modello di Organizzazione e Gestione della società di appartenenza ;

. i comportamenti illeciti e fraudolenti compiuti da dipendenti o esponenti aziendali durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative o professionali, che possano determinare in modo o indiretto un danno economico-patrimoniale e/o di immagine per la società ;

Il Modello di Organizzazione e Gestione della società, a seguito delle modifiche intervenute all'art. 24 del D.LGS. 231/2001, viene esteso ai reati presupposti di turbata libertà degli incanti ( art. 353 c.p. ) e di turbata libertà del procedimento di scelta del contraente ( art. 353 bis c.p. ).

L'identità del segnalante non deve essere rivelata a persone diverse da coloro che gestiscono il canale interno di segnalazione, salvo espresso consenso.

All'uopo vengono adottate misure di sicurezza tali da garantire un adeguato livello di tutela dei dati personali.

I canali devono garantire, anche attraverso il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della



persona comunque menzionata all'interno della segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione.

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta, avvalendosi anche di modalità informatiche, ovvero in forma orale, nel quale ultimo caso la segnalazione sarà effettuata attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica locale ovvero, su richiesta del segnalante, attraverso un incontro diretto fissato entro un ragionevole termine.

Non sono ammesse segnalazioni anonime per le quali il soggetto non abbia fornito le proprie generalità.

Non sono altresì ammesse segnalazioni fondate su meri sospetti o voci, effettuate nell'interesse esclusivo del segnalante, né contestazioni inerenti alla disciplina del rapporto di lavoro o i rapporti con superiori colleghi.

Ove la segnalazione venga effettuata ad un soggetto diverso dal gestore del canale interno, questi dovrà trasmetterla entro 7 giorni al soggetto competente.

Ricevuta la segnalazione, il gestore dovrà rilasciare entro sette giorni avviso di ricevimento e, laddove necessario, richiedere integrazioni del suo contenuto.

I segnalanti possono utilizzare il canale esterno, istituito presso l'ANAC, nei casi in cui il segnalante, avendo già effettuato una segnalazione attraverso il canale interno, non ha ricevuto alcuna risposta; teme ritorsioni; ha fondato motivo di ritenere che il contenuto della violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

I segnalanti, inoltre, possono effettuare direttamente una divulgazione pubblica quando: la persona segnalante ha effettuato una segnalazione interna ed esterna

senza aver ottenuto alcun riscontro, ovvero ha motivo di ritenere la presenza di un rischio di ritorsione, nonché quando da specifiche circostanze del caso concreto abbia fondato timore che possano essere occultate o distrutte prove ovvero possa verificarsi una collusione tra l'autore della violazione e il destinatario della segnalazione. Tutte le segnalazioni devono essere effettuate nell'interesse pubblico o quello relativo alla integrità dell'Ente pubblico o privato.

#### OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La tutela della riservatezza è il principale strumento diretto ad incentivare le segnalazioni in questione.

Ai sensi dell'art. 12 D.Lgs 24/23, rubricato "Obbligo di riservatezza", risulta espressamente stabilito che le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare seguito alle stesse (principio di minimizzazione dei dati di cui all'art. 5 del regolamento (UE) 679/2016 (c.d. GDPR)).

Il D.LGS. 24/23 ha espressamente disciplinato il trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure di segnalazione.

Si applicano comunque tutti i principi e le disposizioni già contenuti nel GDPR.

#### FASI DEL PROCESSO DI SEGNALAZIONE

L'attività istruttoria si sostanzia in attività di verifica e di analisi ed è finalizzata a verificare l'effettiva sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione.

Al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza spetta garantire la corretta impostazione del procedimento di gestione della segnalazione. Egli ha accesso a qualunque documento, sistema informativo o fonte informativa dell'Ente.



**Il RPCT richiede chiarimenti al segnalante e/o a eventuali altri soggetti coinvolti nella segnalazione, garantendo che le comunicazioni effettuate non consentano di risalire alla identità del segnalante o alla identità del soggetto o dei soggetti coinvolti nella segnalazione.**

**Il RPCT assicura il corretto svolgimento del processo di gestione delle segnalazioni e il rispetto dei principi e delle linee guida previste dal presente Regolamento.**

#### **CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO**

**Il termine per la conclusione del procedimento è di sessanta giorni dalla ricezione della segnalazione, salve proroghe in caso di necessità.**

**Il RPCT con adeguata motivazione dispone l'archiviazione in caso di infondatezza della segnalazione.**

**Quando le risultanze istruttorie evidenziano che la segnalazione è fondata, il RPCT si attiva per il prosieguo del procedimento a cura dell'organo amministrativo, riferendo a quest'ultimo sulle attività svolte.**

**Nel caso in cui si renda necessario, il RPCT trasmette la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.**

#### **DIVIETO DI RITORSIONE**

**E' vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare, alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto, quali, a titolo esemplificativo, la sospensione o misure equipollenti, la retrocessione di grado o mancata promozione, il mutamento di funzioni,**

il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica del luogo di lavoro et similia.

L'AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE è organo pubblico competente ad accertare che comportamento (atto o omissione) ritenuto ritorsivo sia conseguente alla segnalazione, denuncia o divulgazione.

Il segnalante deve provare di aver effettuato una segnalazione in conformità alla normativa e di aver subito un comportamento ritenuto ritorsivo; di contro il datore di lavoro ha l'onere di provare che tale comportamento non è in alcun modo collegato alla segnalazione.

Le autorità e gli organismi esterni all'Ente tenuti a gestire eventuali procedimenti inerenti ai medesimi fatti e comportamenti segnalati si configurano, all'atto stesso dell'apertura del fascicolo, come Titolari autonomi del trattamento dei dati personali acquisiti nel corso della procedura.

#### APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento viene approvato e fatto proprio dalla società AUTOSERVIZI CARNEVALE S.R.L. mediante deliberazione dell'Amministratore Unico in data 15 dicembre 2023. Sempre in tale deliberazione l'A.U. nomina quale responsabile prevenzione corruzione e trasparenza l'Avv. Vincenzo Arango.

AUTOSERVIZI CARNEVALE S.R.L.  
UNIPERSONALE  
L'AMMINISTRATORE UNICO  
*Dott. Ernesto Carnevale*